



Circolare n. 140

I. T. AGRARIO ST ANZILOTTI -PESCIA  
Prot. 0025403 del 11/12/2021  
(Uscita)

Al personale docente, educativo e ATA  
Al Direttore S.G.A.  
Al sito web

**OGGETTO: ESTENSIONE DELL'OBBLIGO VACCINALE AL PERSONALE SCOLASTICO AI SENSI DELL'ART. 3-TER E DELL'ART. 4-TER DEL D.L. 44/2021, CONVERTITO DALLA L. 76/2021, INTRODOTTI DALL'ART. 1 E DALL'ART. 2 DEL D.L. 172/2021**

Si trasmette in allegato il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 recante "*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali*", che, **a partire dal 15 dicembre 2021**, estende al personale scolastico l'obbligo vaccinale.

Le nuove misure introdotte dal decreto in parola dispongono inoltre che, a far data dal 15 dicembre 2021:

- l'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario (le prime due dosi) e la somministrazione della successiva dose di richiamo;
- l'intervallo temporale minimo fra il completamento del ciclo vaccinale primario e quella *booster* è ora di cinque mesi (150 giorni);

In sintesi, dal prossimo 15 dicembre, la vaccinazione costituisce requisito essenziale ed obbligatorio per lo svolgimento dell'attività lavorativa del personale (dirigenti, docenti e personale ATA) delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, sia a tempo determinato che indeterminato.

Non sono, quindi, soggetti all'obbligo vaccinale:

- fino alla data di rientro in servizio, i dipendenti legittimamente assenti dal servizio (ad es. in collocamento fuori ruolo, in aspettativa, in malattia, in permesso, in congedo per maternità o parentale ecc.);
- il personale scolastico in servizio presso altra amministrazione/ente (questo è soggetto al rispetto degli adempimenti per essi previsti). Alla data del rientro in servizio a scuola, detto personale deve aver assolto all'obbligo vaccinale;
- il personale scolastico esente;
- il personale extrascolastico (assistenti alla comunicazione, esperti esterni, tirocinanti, addetti alle mense...) per cui continua ad essere applicata la previsione di cui all'art. 9-ter.1 del D.L. 52/2021.

Si rammenta che il rispetto dell'obbligo vaccinale, è assicurato dai dirigenti che a tal fine acquisiscono le informazioni necessarie a verificare la regolarità della posizione del personale in servizio, anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 settembre 2021.

Qualora entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021, a seguito del controllo non risulti effettuata la vaccinazione anti SARS-CoV-2 o, parimenti, non risulti presentata la richiesta di vaccinazione, il dirigente scolastico, ha l'obbligo di invitare, senza indugio, l'interessato a produrre, **entro e non oltre cinque giorni dalla ricezione dell'invito**:

- a) l'effettuazione della vaccinazione, oppure
- b) l'attestazione relativa all'omissione o al differimento dell'obbligo vaccinale, sottoscritta dal medico di medicina generale in presenza di specifiche condizioni cliniche documentate ai sensi dell'art. 4 c. 2 D.L. 44/2021 (NB: l'attestazione deve contenere i dati previsti dalla [Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021, n. 35309](#)), ovvero
- c) l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale, oppure
- d) la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito.



Nel periodo transitorio di cinque giorni (5 gg), decorrente dalla ricezione dell'invito ad adempiere, il personale non ancora vaccinato continua a svolgere la propria attività lavorativa assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone). Alla scadenza di detto termine di cinque giorni (5 gg), nel caso di mancata presentazione della documentazione richiesta, il dirigente scolastico ha l'obbligo di attivare immediatamente la procedura per mancato adempimento.

Nella specifica ipotesi di cui alla lettera c), ossia nell'ipotesi di presentazione della documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il dirigente scolastico ha l'obbligo di invitare l'interessato a trasmettere immediatamente, e comunque non oltre tre giorni (3 gg) dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale, da eseguirsi entro il termine massimo di venti giorni (20 gg) dalla ricezione dell'invito ad adempiere. In tal caso, nella fase transitoria sino alla somministrazione del vaccino, detto personale continua a svolgere la propria attività lavorativa assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone).

La mancata presentazione della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) citate determina l'inosservanza dell'obbligo vaccinale che il dirigente scolastico, per iscritto e senza indugio, ha l'obbligo di comunicare al personale interessato con specifico *atto di accertamento dell'inadempimento*. All'inosservanza dell'obbligo vaccinale consegue l'immediata sospensione del diritto a svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con conservazione del rapporto di lavoro (art. 2, comma 3, decreto-legge n. 172/2021).

Per il periodo di sospensione, non sono dovuti retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato, al datore di lavoro:

- dell'avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario entro la data prevista,
- o della somministrazione della dose di richiamo entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19, come previsto dall'art. 9 comma 3 del D.L. 52/2021,

e comunque **non oltre 6 mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. 26 novembre 2021.**

Lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale è punito con la sanzione di cui all'art. 4-ter c. 6 del D.L. 44/2021 (sanzione amministrativa stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500, irrogata dal Prefetto sulla base dell'atto di accertamento dell'inadempimento), ferme restando le conseguenze disciplinari.

Si rammenta infine che:

- in caso di somministrazione della dose di richiamo, la certificazione verde COVID-19 ha una **validità di 9 mesi**, e non più di 12 mesi, a far data dalla medesima somministrazione;
- per i soggetti che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione, la validità delle **certificazioni di esenzione** alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 è **prorogata sino al 31 dicembre 2021** e non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse. Le certificazioni per i soggetti esenti alla vaccinazione anti SARS-CoV-2 sono valide **solo se** rilasciate dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale. Le certificazioni dovranno contenere ([Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021, n. 35309](#)):
  - i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
  - la dicitura: "soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del D.L. 23 luglio 2021, n 105;



- la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida fino al ...” (indicare la data, al massimo fino al 31 dicembre 2021);
- i dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
- timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
- numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.

I certificati non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es. motivazione clinica della esenzione). Le persone esenti, in via temporanea o permanente dalla vaccinazione anti-SARS-CoV-2, dovranno continuare a rispettare e mantenere le misure di prevenzione come: indossare correttamente la mascherina, distanziarsi dalle persone non conviventi, lavare frequentemente le mani, evitare assembramenti in particolare in locali chiusi, rispettare le condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.

In conclusione si richiamano alcune informazioni utili in relazione alla validità della Certificazione verde COVID-19 (c.d. Green Pass):

1. la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione (**prima dose**) viene generata automaticamente dalla Piattaforma nazionale DGC dopo 12 giorni dalla somministrazione ed è **valida dal 15° giorno** dal vaccino fino alla data della seconda dose;
2. ogni Certificazione verde COVID-19 per le **dosi successive alla prima**, verrà rilasciata entro 48 ore dalla somministrazione e, a partire **dal 15 dicembre 2021**, sarà valida per 9 mesi.

Pertanto, il personale che ha provveduto alla vaccinazione ma che è privo di Certificazione verde COVID-19 è tenuto all’effettuazione dei tamponi antigenici o molecolari come da normativa vigente.

Si allegano:

- [D.L. 26 novembre 2021, n. 172 “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali \(GU Serie Generale n.282 del 26-11-2021\);](#)
- [Nota m pi . AOODPIT. REGISTRO UFFICIALE. U. 0001889 . 07-12-2021](#) a firma del Capo Dipartimento Stefano Versari.

Ad ogni buon fine si riporta il link <https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/mappa-del-sito/altro/1422-info-covid-19/vaccino-covid-19/27335-vaccino-day> al quale è possibile consultare l’elenco degli Hub e degli Spoke (con giorni e orari di attività) presso i quali si terranno gli OpenDay vaccinali in regione Toscana.

Pescia (PT), 10/12/2021

Il Dirigente Scolastico

**Prof. Francesco Panico**

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993)